II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 22 luglio 1998**

**recante terza modifica della decisione 93/42/CEE relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a Stati membri o a regioni di Stati membri indenni dalla malattia, con riferimento all'Austria, e seconda modifica della decisione 95/109/CE**

*[notificata con il numero C(1998) 2184]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(98/548/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ([1]), modificata e aggiornata da ultimo dalla direttiva 97/12/CE ([2]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che con la decisione 97/250/CE ([3]) la Commissione ha approvato un programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva in Austria; che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia in taluni territori dell'Austria;

considerando che, per salvaguardare i progressi già compiuti e assicurare l'esito positivo del programma austriaco riguardante la rinotracheite bovina infettiva, la decisione 95/109/CE ([4]) della Commissione ha offerto all'Austria alcune garanzie supplementari;

considerando che l'Austria ritiene il proprio territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva ed ha presentato alla Commissione relativa documentazione a sostegno;

considerando che le autorità austriache applicano ai trasporti nazionali di bovini norme almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che la decisione 93/42/CEE della Commissione ([5]), modificata dalla decisione 98/362/CE ([6]), prevede garanzie supplementari, per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva, per i bovini destinati alla Danimarca, alla Finlandia e alla Svezia;

considerando che è opportuno proporre talune garanzie supplementari per confermare i progressi compiuti in Austria; che è pertanto opportuno modificare le decisioni di cui trattasi per offrire le medesime garanzie ad alcuni territori dell'Austria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

([1]) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
([2]) GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1.
([3]) GU L 98 del 15. 4. 1997, pag. 19.
([4]) GU L 79 del 7. 4. 1995, pag. 32.
([5]) GU L 16 del 25. 1. 1993, pag. 50.
([6]) GU L 163 del 6. 6. 1998, pag. 48.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato della decisione 93/42/CEE della Commissione è aggiunta la voce seguente:

| | |
|---|---|
| «Austria | Le regioni Burgerland, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich (tranne i Bezirke Amstetten e Waidhofen an der Ybbs-[Stadt]), Salzburg (tranne i Bezirke Salzburg-Stadt e Salzburg-Umgebung), Oberösterreich (esclusivamente i Bezirke Freistadt, Linz-Stadt, Perg, Rohrbach e Urfahr-Umgebung), Tirol, Vorarlberg e Wien» |

*Articolo 2*

Nell'allegato della decisione 95/109/CE della Commissione i termini «Austria: tutte le regioni» sono sostituiti dal testo seguente: «Austria: tutte le regioni, escluse Burgerland, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich (tranne i Berzike Amstetten e Waidhofen an der Ybbs-[Stadt]), Salzburg (tranne i Bezirke Salzburg-Stadt e Salzburg-Umgebung), Oberösterreich (esclusivamente i Bezirke Freistadt, Linz-Stadt, Perg, Rohrbach e Urfahr-Umgebung), Tirol, Vorarlberg e Wien».

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*